



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Città Metropolitana di Bari

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 37 del 27/09/2017

Oggetto: Variazione dello Statuto della Società Multiservizi Spa. Adeguamento al D.Lgs 175/2016 e ss.mm.ii..

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventisette** del mese di **settembre**, alle ore 17,30 nella Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta pubblica di 1^a convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d'invito prot. n° 13763 del 22/09/2017 diramato dal Presidente dott. Emanuele Caputo.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

				<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1	dott.	Francesco De Ruvo	Sindaco	X	
2	dott.	Emanuele Caputo	Presidente	X	
3	dott.ssa	Maria Filomeno	Consigliere	X	
4	dott.	Domenico Quaranta	Consigliere	X	
5	dott.	Pasquale Longobardi	Consigliere	X	
6	avv.	Davide Giuseppe Sportelli	Consigliere	X	
7	ing.	Emilio Sansonetti	Consigliere	X	
8	rag.	Patrizia Caforio	Consigliere	X	
9	prof.ssa	Teresa Taccone	Consigliere	X	
10	avv.	Antonietta Manghisi	Consigliere	X	
11	dott.	Francesco Valente	Consigliere	X	
12	p.ch.	Domenico Ciliberti	Consigliere	X	
13	p.i.	Antonio Campanella	Consigliere	X	
14	dott.ssa	Cinzia Valerio	Consigliere		X
15	sig.	Andrea Rinaldi	Consigliere	X	
16	rag.	Michele Galizia	Consigliere	X	
17	geom.	Giovanni Bianco	Consigliere	X	
				16	1

Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Simone Luisa, De Bellis Franca, Sansonetti Giovanni.

Presiede l'Assemblea il Presidente dott. Emanuele Caputo

Partecipa il Segretario Generale, dott. Gerardo Gallicchio

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a deliberare sull'argomento in oggetto.

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Il sesto punto all'ordine del giorno è analogo al precedente però è relativo alla Società Multiservizi SpA con sempre adeguamento al Decreto Legislativo 175/2016 e successive modifiche intervenute. Pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli. Parere dei revisori favorevole. Parere espresso dalle commissioni favorevole. Anche in questo caso c'è da emendare, da modificare meglio il testo. Lo ribadisco, così rimane anche agli atti: viene eliminato il comma che recita in questa maniera... Chiedo scusa, è giusto, chiedo scusa al Consigliere Rinaldi; c'è già la richiesta di intervento del Consigliere Ciliberti che ha facoltà di intervenire.

Consigliere Domenico CILIBERTI

Grazie, Presidente. Volevo chiedere alla Dottoressa Amodio o al Segretario, non so chi può delucidarmi in merito; per quanto riguarda la Società Multiservizi che, a differenza della Società Grotte, è una SpA, in merito al 175/2016 si prevede - come lei ha detto poc'anzi - la quarta figura; quindi non si parla più di un collegio di revisori contabili, ma sono tre revisori giuridici più un revisore contabile esterno, solo per le SpA e non per le s.r.l.. Non è che qui c'è un problema di forma, nel senso che queste nomine hanno la necessità di avere un bando di gara *ad hoc* e non possono essere competenze prese dai serbatoi già esistenti di nominativi? Le procedure utilizzate in passato nella nomina dei revisori non sono variate con l'ultima modifica del 175, quindi, anziché prendere derivate competenze, al momento che io sappia c'è stata la designazione, ma non c'è stato ancora l'insediamento dei revisori contabili. Poi non vorrei che nel momento in cui ci sia un vizio di forma in tal senso, i revisori del Comune possano poi bloccare tutte quelle che sono le attività amministrative della Multiservizi, la quale poi non potrà più procedere, non potrà fare nessun atto amministrativo e la ricaduta poi ovviamente su quello che è la cura del paese credo sia qualcosa di importante. Questo è quanto un tecnico ha informato a noi, cioè che non si poteva procedere alla designazione nello stesso modo in cui si è proceduto sin'oggi, visto come nel caso Società Grotte, ma necessita di un banda di professionisti *ad hoc* da cui attingere le quattro professionalità in un'unica nomina. Questo è quanto risulta a noi. Poi magari se potete delucidarci.

Responsabile del Settore I Giovanna AMODIO

In questo momento mi sono preoccupata di andare in applicazione di quelle che sono lo statuto e la modifica dello statuto. Chiaramente l'Ufficio si riserva di approfondire eventualmente la questione ed offrirla poi all'Amministrazione per valutare situazioni di questo tipo, se in effetti in applicazioni del Testo Unico sulle società partecipate ci sia anche da parte dell'Amministrazione questo tipo di obbligo.

Consigliere Domenico CILIBERTI

Lo sollecito sempre nell'approccio costruttivo perché veder magari per un'inadempienza bloccare tutta l'attività amministrativa della Multiservizi, tanto peggio non è tanto meglio. Quindi se potete prima dell'insediamento magari sentirvi sia con la società Multiservizi, sia con i revisori del Comune. Se c'è questo vizio di forma, probabilmente siete ancora nei tempi di sospendere questa designazione, fare un bando delle quattro professionalità e nominare direttamente così come prevede l'ultima modifica del 175.

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Intanto mi pare di capire che questa osservazione non rientri nel punto all'ordine del giorno, quindi è un'osservazione in chiave prospettica; rispetto alla variazione statutaria non è fatta, a meno che io non abbia omissso la lettura di questo punto. C'è la

richiesta di intervento da parte del Consigliere Quaranta che forse potrebbe anche tecnicamente aggiungere qualche dettaglio. Prego, Consigliere.

Consigliere Domenico QUARANTA

Sul punto vorrei dare uno spunto di riflessione. Questo è uno dei classici temi di discussione nel momento in cui la normativa cambia e specificatamente il ministero non ha precisato bene su come agire; comunque il bando precedente sul collegio sindacale prevedeva competenze che riguardano anche l'attuale collegio sindacale, che viene solamente "depotenziato" di quello che è il controllo contabile. Il discorso è questo: precedentemente un bando non si poteva fare perché se non recepiamo l'organo nello statuto, noi ci troviamo che se non recepiamo l'organo nello statuto, non possiamo fare il bando; se facciamo il bando per una cosa che non c'è, non ce la possiamo fare; se dobbiamo aspettare, saremmo inadempienti, ma se rimaniamo col collegio attuale, alla fine la stessa cosa perché è vero che sta lavorando in base a un incarico precedente però la normativa è in vigore. Non è che la normativa dice al prossimo rinnovo, quindi nelle procedure di rinnovo secondo me l'importante è che il collegio della Multiservizi, che c'è fino alla nomina del revisore contabile, quanto meno attenzione anche a quella che è la revisione, anche se non è un compito specificatamente; però questo è un mio parere. Sicuramente nei prossimi giorni ci saranno delle risoluzioni ministeriali che spiegheranno bene quello che è l'iter, però anche lasciando i tre attuali, comunque tu hai un collegio sindacale che, per normativa e per approvazione statutaria, sono spogliati della revisione legale e non ce l'hai comunque. Non è trattenere questo e tenere quell'altro il problema.

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Consigliere, io ancora non ho capito – e vi invito a riflettere su questa cosa - se questa discussione è attinente o no al punto all'ordine del giorno, altrimenti stiamo facendo una discussione teorica che ci mette solo in difficoltà.

Consigliere Domenico QUARANTA

Nella prima parte del mio intervento ho detto che è essenziale prevedere l'organo con una modifica statutaria. Quindi noi allo stato attuale siamo obbligati prima a prevedere l'organo e poi a fare il bando per quanto riguarda il revisore legale dei conti. Questo volevo dire.

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Ricapitolando, è molto più semplice attenersi a quello che è scritto - dice giustamente il Consigliere Rinaldi fuori dal microfono - all'art. 33 bis della proposta di variazione dello Statuto, così ci capiamo tutti, il primo comma dice "La revisione legale dei conti affidati a un revisore estraneo al collegio sindacale"; quindi la questione riguarda espressamente questa modifica, è giusto che ne abbiamo contezza tutti, altrimenti non sappiamo di che cosa stiamo discutendo. Il Segretario mi chiede di intervenire, vuole apportare anche un ulteriore contributo.

Segretario Generale Gerardo GALLICCHIO

Essendo la previsione del revisore legale una previsione di legge, al momento in cui si insedia il revisore legale chiaramente saranno tenuto conto i revisori attualmente in carica, quindi non credo che potranno minimamente creare problemi per l'insediamento.

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Quindi è una questione irrilevante nel funzionamento dell'organo; poi posso aver compreso male. Il Consigliere Ciliberti vuole aggiungere qualcos'altro, ne ha facoltà.

Consigliere Domenico CILIBERTI

Domenico, credo tu abbia colto il senso. Il revisore non è compito mio, quindi capirai bene che per me non ha alcun interesse personale. Visto che questa cosa c'è stata sollecitata da un tecnico e uno può anche non curarsene - domani mattina c'è un inghippo, non si può più raccogliere i rifiuti della città, bella figura fa questa Amministrazione - tu mi conosci, sai che non ragiono in questi termini. Allora se c'è un tecnico che l'ha sollevata, perché la politica, tu sai bene la politica dà gli indirizzi, ma noi non abbiamo l'onere di essere tecnici o competenti di ogni materia, perché altrimenti i tecnici non ci sarebbero. Quindi se la politica dà l'indirizzo, utilizziamo i tecnici, dato che c'è qualche revisione anche del Comune che obietta su questa cosa. Se viene fatto un passaggio per evitare di sfiorare in un'inadempienza che domani mattina può ricadere su quello che è un servizio della città, che ben venga. Se questa informazione che ben venga ancora a maggior ragione, non ha motivo di esistere, chapeau e si va avanti. Era soltanto un motivo di sollevare quello che domani mattina potrebbe essere un problema che si può ripercuotere su un servizio fondamentale come quello della raccolta dei rifiuti, perché lì si bloccano tutti gli atti amministrativi. La Multiservizi non può più fare un atto amministrativo, nel momento in cui questa inadempienza dovesse rivelarsi tale. Questo è il caso estremo peggiore. Quindi curarsene prima credo sia sempre meglio. Tutto qui.

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Grazie, Consigliere Ciliberti. Consigliere Quaranta, vuole chiudere questa questione?

Consigliere Domenico QUARANTA

Giusto per dire che ovviamente l'ipotesi fatta dal collega è penso molto remota, anche perché fossi l'amministratore della società, continuerei il servizio per un discorso di igiene pubblica e nessuno mi contesterebbe mai di aver interrotto un servizio perché su determinati servizi c'è comunque una clausola generale. Solitamente quando nelle società gli organi non sono perfettamente formati, il vero divieto è alla straordinaria amministrazione. Quindi sicuramente la società potrebbe non fare qualcosa di straordinario, ma l'ordinario non viene minimamente intaccato per quello che è il mio parere.

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Grazie, Consigliere Quaranta. Se non ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto, poniamo in votazione dapprima la variazione al testo con analogo modifica rispetto al precedente ovvero la eliminazione del capoverso: "È fatto divieto di nominare tra i componenti del CdA due dipendenti del Comune di Castellana Grotte, stante la disposizione contenuta in un art. 11 comma 8 del Testo Unico società partecipate che vieta i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di essere amministratore di società", sostituendola con la dicitura, chiedo al Segretario gentilmente di passarmi il testo: "Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti". Quindi poniamo in votazione questa variazione. Io non ho votato, stavo leggendo. Ripetiamo questa variazione, stiamo votando solo il testo se siamo d'accordo a modificarlo così come letto e quindi il testo che sarà poi approvato e modificato. In merito all'approvazione c'è qualche richiesta, mi pare di capire, di dichiarazioni di voto. Prego, prenotatevi. Il Consigliere Campanella, prego.

Consigliere Antonio CAMPANELLA

Allora la nostra dichiarazione di voto: riteniamo di astenerci come gruppo di "Forza Italia", in quanto da quello che si è capito ci sono delle titubanze. Quindi vorremmo capire; non riteniamo di approvare favorevolmente questo punto.

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Grazie, Consigliere Campanella. Consigliere Ciliberti, prego.

Consigliere Domenico CILIBERTI

Stessa cosa, nel momento in cui si dovesse fare luce e chiarezza su questa cosa, non ci sarebbero difficoltà; però abbiamo questi dubbi inerenti alla normativa che ci portano ad astenerci.

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Consigliere Bianco.

Consigliere Giovanni BIANCO

Viste le perplessità anche della Dottoressa Amodio, mi asterrò dal voto.

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Quindi anche il Consigliere Bianco per dichiarazione di voto. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, poniamo in votazione la modifica come di seguito riportata: "Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti".

La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il seguente risultato:

Presenti	16
Voti favorevoli	16

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Poniamo in votazione il punto all'ordine del giorno così come modificato. Dodici voti favorevoli, quattro astenuti, ovvero i Consiglieri Campanella, Rinaldi, Bianco e Ciliberti. Il punto è quindi approvato.

La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il seguente risultato:

Presenti	16
Voti favorevoli	12
Astenuti	4 (Campanella A., Rinaldi A., Bianco G., Ciliberti D.)

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Votiamo anche l'immediata eseguibilità del punto, sempre stante la necessità dell'assemblea straordinaria del 29 settembre. Schema analogo: dodici voti favorevoli, quattro astenuti ovvero i Consiglieri Campanella, Rinaldi, Bianco e Ciliberti e il punto è approvato.

La votazione per l'immediata esecutività, eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il seguente risultato:

Presenti	16
Voti favorevoli	12
Astenuti	4 (Campanella A., Rinaldi A., Bianco G., Ciliberti D.)

pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

in data 19 agosto 2016 è stato emanato il decreto legislativo n. 175 ad oggetto “testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” in seguito (T.U.S.P.), come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017;

Visti in particolare i seguenti articoli:

- **Art. 3** (Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica) che stabilisce:
 1. *Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.*
 2. *Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.*
- **Art. 4** (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche) che al comma 4 stabilisce:
 1. *Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*
 2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*
 - *a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - *b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - *c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - *d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - *e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*
 3. *Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al*

comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

..(....) omissis

- **Art. 11** (Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico) che stabilisce:

“1. (omissis)

2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

6. (omissis).

7. (omissis).

8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

(...) omissis”

- **Art. 16** (Società in House) che stabilisce:

“1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

(...)omissis”

Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 16 del 29/03/2017 e nello specifico il punto 2 del relativo deliberato che testualmente di seguito si riporta:

*“**Di ottemperare**, nei termini previsti, a quanto espressamente richiesto dalle norme di riferimento ponendo particolare attenzione a quanto previsto dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, relativamente a:*

a. “Finalità perseguibili” previste dall’art. 4;

b. “Principi fondamentali” previsti dall’art. 6;

c. “Controlli” previsti dall’art. 16;

d. “Razionalizzazione periodica” prevista dall’art. 20;

e. “Revisione straordinaria” prevista dall’art. 24;

f. “Disposizioni in materia di personale” previste dall’art. 25;”

Ritenuto pertanto di ottemperare a quanto disposto dal TUSP in tema di adeguamento statutario per la Società Multiservizi S.p.A., partecipata al 100% del Comune di Castellana Grotte;

Preso atto della facoltà riconosciuta dall’art. 11 comma 3 sopracitato, e per l’effetto ritenuto di confermare la previsione **dell’art. 26 comma 1** del vigente statuto societario, ovvero la possibilità di nominare in numero di 3 i membri da designare a Consiglio d’Amministrazione della Società partecipata, attesi i compensi molto contenuti attualmente riconosciuti agli amministratori, inferiori rispetto alla media di settore, oltreché la volontà concreta di dotare la Società di una pluralità di professionalità a garanzia della efficacia ed efficienza organizzativa della gestione;

Viste le modifiche di seguito proposte da apportare allo Statuto della Società Multiservizi Spa:

- **Art. 3 Oggetto**

di inserire di seguito al comma 3 i seguenti commi:

- *3.4 L'oggetto sociale è esclusivo e riconducibile ad una o più attività di cui alle lettere a),b) d) ed e) dell'art 4 del T.U.S.P., potendosi comunque cumulare la gestione di servizi di interesse generale con la gestione di servizi strumentali;*
- *3.5 Si intendono integralmente riportate, ove compatibili le disposizioni di cui all'articolo 16 del D. Lgs. 175 del 2016 come modificato dal D. Lgs. 100 del 2017.*

- **Art. 27 Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo**

di inserire di seguito al comma 8 i seguenti commi:

- *27.9. I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia;*
- *27.10 Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti;*

- **Art. 29 Organi delegati**

di inserire di seguito al comma 6 i seguenti commi:

- *29.7 E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.*
- *29.8. La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge.*

- **Art. 32 Remunerazione degli amministratori**

di inserire di seguito al comma 2 i seguenti commi:

- *32.3 La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;*
- *32.4 E' fatto divieto di:*
 - ~ *corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività,*
 - ~ *corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;*

- **Art. 33 Collegio sindacale**

di sostituire il comma 1 come specificato:

- *Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.*

di inserire di seguito al comma 3 il seguente comma:

- *33.4 La revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale;*

Di introdurre il seguente articolo.

- **Art. 33 bis Revisione legale dei conti**

- *33bis.1 La revisione legale dei conti è affidata ad un revisore estraneo al collegio sindacale;*

Ritenuto, inoltre opportuno apportare ulteriori modifiche allo Statuto della Multiservizi SpA e nello specifico:

- **Art. 15 Convocazione dell'assemblea**

di rettificare il comma 5 riga 2 come di seguito:

sostituire *“almeno otto giorni prima...(omissis)”* con *“almeno cinque giorni prima.....(omissis)”*..

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso in data 22 settembre 2017 dal Responsabile del Settore I, dr.ssa Giovanna Amodio, ai sensi ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lgs. n.267/2000, come in calce riportato;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile, espresso in data 22 settembre 2017 dal Responsabile del Settore Finanziario, dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come in calce riportato;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziario espresso in data 22/09/2017 prot. n. 13765;

VISTO il parere “favorevole” espresso dalla 1° Commissione Consiliare “Affari Istituzionali, Appalti e Convenzioni” nella seduta del 25/09/2017;

VISTO il parere “favorevole” espresso dalla 2° Commissione Consiliare “Bilancio e Finanze – Servizi e Politiche Sociali” nella seduta del 26/09/2017;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'esito delle votazioni come sopra riportate, di cui una riguardante l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

- 1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;**
- 2. Di ottemperare** a quanto disposto dal TUSP in tema di adeguamento statutario per la Società Multiservizi S.p.A., partecipata al 100% del Comune di Castellana Grotte;
- 3. Di avvalersi** della facoltà riconosciuta dall'art. 11 comma 3 sopracitato, e per l'effetto di confermare la previsione **dell'art. 26 comma 1** del vigente statuto societario, ovvero la possibilità di nominare in numero di 3 i membri da designare a Consiglio d'Amministrazione della Società partecipata, attesi i compensi molto contenuti attualmente riconosciuti agli amministratori, inferiori rispetto alla media di settore, oltretutto la volontà concreta di dotare la Società di una pluralità di professionalità a garanzia della efficacia ed efficienza organizzativa della gestione;
- 4. Di apportare** al vigente Statuto della Società Multiservizi SpA le seguenti integrazioni/modifiche e variazioni come di seguito:

- **Art. 3 Oggetto**

di inserire di seguito al comma 3 i seguenti commi:

- *3.4 L'oggetto sociale è esclusivo e riconducibile ad una o più attività di cui alle lettere a),b) d) ed e) dell'art 4 del T.U.S.P., potendosi comunque cumulare la gestione di servizi di interesse generale con la gestione di servizi strumentali;*
- *3.5 Si intendono integralmente riportate, ove compatibili le disposizioni di cui all'articolo 16 del D. Lgs. 175 del 2016 come modificato dal D. Lgs. 100 del 2017.*

- **Art. 27 Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo**

di inserire di seguito al comma 8 i seguenti commi:

- 27.9. I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia;
- 27.10 Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti;

- **Art. 29 Organi delegati**

di inserire di seguito al comma 6 i seguenti commi:

- 29.7 E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
- 29.8. La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge.

- **Art. 32 Remunerazione degli amministratori**

di inserire di seguito al comma 2 i seguenti commi:

- 32.3 La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- 32.4 E' fatto divieto di:
 - ~ corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività,
 - ~ corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

- **Art. 33 Collegio sindacale**

di sostituire il comma 1 come specificato:

- *Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.*

di inserire di seguito al comma 3 il seguente comma:

- 33.4 La revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale;

Di introdurre il seguente articolo.

- **Art. 33 bis Revisione legale dei conti**

- 33bis.1 La revisione legale dei conti è affidata ad un revisore estraneo al collegio sindacale;

5. Ritenuto, inoltre opportuno apportare ulteriori modifiche allo Statuto della Multiservizi SpA e nello specifico:

- **Art. 15 Convocazione dell'assemblea**

di rettificare il comma 5 riga 2 come di seguito:

sostituire "almeno otto giorni prima...(omissis)" con "almeno cinque giorni prima.....(omissis)".

6. Di prendere atto che giusta Deliberazione di C.C. n. 16 del 29/03/2017 la durata della Società Multiservizi SpA è stabilita sino al 31 dicembre 2025;

7. Di trasmettere la presente Deliberazione alla Società "Multiservizi S.p.A." per dare corso alle modifiche dello Statuto in relazione al presente deliberato;

8. **Di dare mandato** al Sindaco o suo delegato a partecipare all'assemblea straordinaria della società per l'approvazione delle citate modifiche statutarie con espressione in merito di voto favorevole;
9. **Di incaricare** il Responsabile del Settore I per ogni adempimento successivo di competenza;
10. **Di dare immediata eseguibilità** alla presente deliberazione, in vista dell'assemblea straordinaria della società convocata per il giorno 29 settembre p.v..

=====

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole

Castellana Grotte, 22/09/2017

Il Responsabile del Settore I
f.to dott.ssa Giovanna Amodio

Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole per i profili di competenza.

Castellana Grotte, 22/09/2017

Il Responsabile del Settore IV
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

Il Presidente
f.to dott. Emanuele Caputo

Il Segretario Generale
dott. Gerardo Gallicchio

Registro albo n. 1600

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 26/10/2017 al 10/11/2017.

Castellana Grotte, 26/10/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Donata Notarangelo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **27/09/2017** in quanto:
 dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 26/10/2017

Il Responsabile del procedimento
f.to Donata Notarangelo